

(N. 371)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1949

Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, relativo all'indennità militare ed alla indennità speciale di riserva al personale delle Forze Armate.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, concernente l'aumento dell'indennità militare, stabilisce che, ai fini del trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici dei quadri ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità militare continuerà ad essere calcolata nelle misure stabilite prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

La norma fu voluta dal legislatore allo scopo di:

— non creare ulteriori disparità di trattamento fra le varie categorie di personale sfollato per le stesse esigenze ed in base a disposizioni sostanzialmente uguali ma in tempi diversi. Infatti, essendo il trattamento del

personale sfollato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 814 ancorato alle vecchie misure dell'indennità militare, era necessario evitare che il personale sfollato dopo venisse a usufruire di un trattamento sensibilmente superiore, che ovviamente non avrebbe potuto e non può trovare alcuna giustificazione;

— mantenere, tra il personale in servizio e quello non in servizio, la differenza di trattamento, che esisteva prima dell'aumento della indennità militare, dovuta ai compensi per il lavoro straordinario soppressi con il provvedimento di aumento dell'indennità militare ed assorbiti dall'aumento stesso.

Senonchè per gli ufficiali inferiori dell'Aeronautica si è verificato che il decreto legislativo sullo sfollamento (decreto legislativo 7 mag-

gio 1948, n. 810), pur essendo stato pubblicato un giorno prima di quello dell'aumento della indennità militare, è entrato in vigore dopo (allo scadere del 15° giorno, mentre il secondo, essendo munito dell'apposita clausola, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

Conseguentemente agli interessati potrebbe venir fatto di pensare che, ai fini della determinazione del loro trattamento economico in caso di sfollamento, l'indennità militare sia calcolata nelle nuove misure, e ciò sull'erroneo presupposto che la norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 814, sia stata resa, nel caso particolare, inoperante dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, che è entrato in vigore successivamente e che contiene, agli articoli 4 e 5, la solita disposizione secondo la quale lo stipendio e l'indennità militare si calcolano, ai fini del trattamento di sfollamento, nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

In relazione a quanto sopra e per eliminare ogni possibilità di dubbi, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si provvede all'interpretazione autentica dell'articolo 5 del ripetuto decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, nel senso di chiarire che esso si applica anche nei confronti degli ufficiali inferiori della Aeronautica, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

Infatti la circostanza che l'entrata in vigore dei due cennati provvedimenti legislativi è risultata di fatto invertita è stata puramente casuale e il calcolo, per gli ufficiali inferiori dell'Aeronautica, dell'indennità militare nella nuova misura sarebbe in evidente aperto contrasto con l'intenzione del legislatore, il quale con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 814 ha voluto indiscutibilmente stabilire, per le menzionate considerazioni, che l'indennità militare deve essere calcolata, per tutti indistintamente i militari sfollati, nella vecchia misura.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La norma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, si applica anche nei confronti degli ufficiali inferiori dell'Aeronautica collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.